



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 185 DATA COMUNICATO 19/03/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI	3280
Comunicazioni L.N.D.....	3280
Messaggio per Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale	3280
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	3281

COMUNICAZIONI

Comunicazioni L.N.D.

Messaggio per Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale

Con riferimento all'oggetto, si informa che la Lega Nazionale Dilettanti, in collaborazione con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana TRECCANI e l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), aderisce alla Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale.

A tale riguardo, si invitano le Società a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere con l'ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all'interno degli impianti sportivi – laddove possibile – i contenuti del messaggio di seguito riportato, in occasione di tutte le gare in programma nelle giornate **dal 20 al 23 marzo 2026**:

"Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale e la Lega Nazionale Dilettanti, insieme a Treccani e all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, lancia la campagna "Dove c'è razzismo, non c'è partita" per ribadire che il razzismo non è ammesso né in campo né fuori e che bisogna fare squadra per fermare e riconoscere ogni comportamento discriminatorio."

Laddove possibile, i capitani delle squadre che scenderanno in campo sono invitati a scambiarsi i gagliardetti con le parole scelte da LND e TRECCANI, che rappresentano i valori fondamentali dello sport, disponibili al link:

<https://www.lnd.it/media/attachments/2025/03/20/treccani-gagliardetti-lnd.pdf>

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 19 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.** IN MERITO ALLA GARA DI CALCIO PONTEVECCHIO SRL – VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D., DISPUTATASI A COLLESTRADA IL 01.03.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 173 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.03.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MASSI SEBASTIANO FINO AL 30.04.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato quanto descritto nel referto in merito al comportamento tenuto dal calciatore Sebastiano Massi il quale, dopo la notifica dell'espulsione, ha attinto lievemente il Direttore di gara e, dopo essere stato allontanato, lo ha offeso e minacciato.

Alla luce di quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e, come tale, meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 19 Marzo 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

GIOVANISSIMI UNDER 15 PERUGIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **U.S.D. PIEVESE** IN MERITO ALLA GARA SAN SISTO 20223 - PIEVESE, DISPUTATASI A SAN SISTO IL 27.02.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 61 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 05.03.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE PIFFERI SIMONE FINO AL 15.04.2026;**
- **SQUALIFICA ALLENATORE FATICHENTI SANDRO FINO AL 15.04.2026;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE HOXHA EMANUEL FINO AL 20.04.2026;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE CINI EDOARDO FINO AL 10.04.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 19.03.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento posto in essere nei suoi confronti dal dirigente Pifferi, dall'allenatore Fatichenti e dal calciatore Cini. Le sanzioni a costoro inflitte dal G.S. risultano congrue e, come tali, meritevoli di integrale conferma.

Con riferimento ad Hoxha, la Corte rileva invece che il comportamento del calciatore non integra in realtà gli estremi della minaccia in senso proprio, bensì quelli del comportamento irrispettoso.

Si ritiene pertanto equo ridurre la sanzione della squalifica fino al 10.04.2026.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Hoxha Emanuel fino al 10.04.2026. Conferma nel resto l'impugnata decisione del G.S.

Dispone restituire la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 19 MARZO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace